



---

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182-190 L. n° 208/2015, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità di almeno uno dei n° 4 indicatori della FASE 1 del PDR – aventi funzione alternativa ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale di cui all'art. 1, commi da 182-191, L. n. 208/2015, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.28/e del 15 giugno 2016 e n. 5/e del 29 marzo 2018 - .

A tal fine si specifica, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate elencate nel presente punto, che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori alternativi della FASE 1 del PDR è pari ad un anno - risultato dell'anno fiscale corrente rispetto al risultato dell'anno fiscale precedente -, in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico:

- *Erogazione 2019 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2018 vs. risultati raggiunti dai parametri 2017*
- *Erogazione 2020 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2019 vs. risultati raggiunti dai parametri 2018*
- *Erogazione 2021 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2020 vs. risultati raggiunti dai parametri 2019*

Si specifica inoltre che, in assenza di incrementalità degli indicatori alternativi di cui alla FASE 1, verranno comunque considerati, con le modalità ed ai fini di cui sopra, i miglioramenti dei singoli indicatori di cui alla FASE 2, tra loro alternativi in riferimento ai relativi importi.



---

La maturazione del premio è subordinata al raggiungimento dei parametri riferiti agli indicatori qualità ed efficienza.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 208/2015, 232/2016 e del D.M. del 25 marzo 2016, nonché con riferimento alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n5/E del 29 marzo 2018, che agli stessi indicatori, alternativamente tra loro, è altresì subordinata l'applicazione del regime fiscale agevolato.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno (risultati dell'anno, rispetto ai risultati dell'anno precedente).

Pertanto il miglioramento anche di uno solo degli indicatori, darà titolo al regime fiscale agevolato.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del regime fiscale agevolato, è subordinata al riscontro, da parte della direzione aziendale, dei requisiti dettati dalla normativa fiscale pro tempore vigente e di una precisa corrispondenza tra i contenuti dell'intesa e le interpretazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate.



---

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, come interpretata dalle circolari dell' dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, il miglioramento di redditività, qualità ed efficienza si intende realizzato se rispetto ad un "periodo congruo" rappresentato dall'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) precedente quello di maturazione si realizza alternativamente l'incremento di qualsiasi entità, dell'indicatore a) e/o dell'indicatore b) e/o degli indicatori c), d), e), f) questi ultimi complessivamente considerati (media delle percentuali di miglioramento dei singoli indicatori) In ogni caso l'agevolazione troverà applicazione solo previo riscontro degli elementi e delle condizioni previste dalla normativa fiscale pro tempore applicabile.



---

Le parti convengono, ai sensi della normativa vigente, nonché con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati tra loro alternativi.  
Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementabilità è pari ad un anno (risultati dell'anno, rispetto ai risultati dell'anno precedente).



---

L'obiettivo si considera raggiunto, per le parti firmatarie, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di partecipazione erogato, secondo quanto previsto dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, se nell'arco del periodo congruo definito al precedente capoverso, si realizzi alternativamente l'incremento di almeno uno degli obiettivi/parametri di efficienza e redditività richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione di secondo livello, dando luogo all'erogazione economica che verrà distribuita individualmente.

Il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1, comma 182 della legge 208 del 28/12/2015 troverà applicazione al riscontro delle condizioni previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa pro tempore applicabile.



---

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Premio di Partecipazione qui concordato, il cui importo è da intendersi come unitario, è finalizzato a conseguire una maggiore e migliore competitività aziendale. Pertanto, il sistema economico qui convenuto costituisce un premio variabile di risultato avente le caratteristiche per l'assoggettamento a tassazione agevolata per l'intero valore qualora il criterio dell'incrementalità venisse registrato alternativamente anche con riferimento ad uno solo dei suddetti obiettivi. Ciò anche ai fini delle agevolazioni vigenti e di quanto altro previsto dalle norme e dalle indicazioni degli istituti competenti, in materia contributiva e fiscale, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 e ss., Legge 208/2015, e successive modificazioni o integrazioni, e di cui al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.



---

Le parti si danno reciprocamente atto che gli indicatori di produttività ed efficienza, posti a base del premio di risultato previsto dal presente contratto, costituiscono il riferimento adottato per la verifica e misurazione degli incrementi di produttività aziendale, ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 208/2015 e 232/2016 e del D.M. del 25 marzo 2016, in materia di trattamento fiscale agevolato del premio di risultato, tenuto conto dei chiarimenti di cui alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016/E n. 5/E del 29 marzo 2018. La società applicherà pertanto le agevolazioni fiscali, qualora ricorrano i requisiti della normativa di cui sopra.



---

Il Salario Variabile previsto dal Premio di risultato (PDR) per sua natura, condivisa dalle Parti, è un Premio di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Al Salario Variabile è applicabile la tassazione agevolata prevista dall'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015 e dal DM 25.03.2016 alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle predette disposizioni e successive modifiche.

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità degli indicatori del PDR, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.28/e del 15 giugno 2016 e n. 5/e del 29 marzo 2018. A tal fine si specifica, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate elencate nel presente punto, che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori del PDR è pari ad un anno – risultato dell'anno fiscale corrente rispetto al risultato dell'anno fiscale precedente – in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico:

*Erogazione 2022 – prestazione parametri 2021 – valutazione incremento su prestazione parametri 2020*



---

### **Welfare/Detassazione**

Le parti convengono, ai sensi della normativa vigente, nonché con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati tra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno (risultati dell'anno rispetto ai risultati dell'anno 2020).



---

Il presente P.d.R. è per sua natura, condivisa fra le parti, un premio di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Le parti si danno atto che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, in riferimento alle indicazioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/e del 15 giugno 2016 e n. 5/e del 29 marzo 2018e degli ulteriori pronunciamenti amministrativi emessi/di prossima emissione, se ne darà applicazione.

Per quanto attiene in particolare il requisito dell'incrementalità si precisa che gli Indicatori di Fase 1 saranno alternativamente considerati, essendo sufficiente il miglioramento di uno di essi e che tale requisito sarà verificato confrontando la misurazione dell'anno di maturazione (esercizio anno di riferimento) del premio alla misurazione dell'anno precedente.



---

Con riferimento al regime fiscale agevolato ai sensi della disciplina in materia di premi di produttività, l'azienda applicherà le agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente. Al riguardo, inoltre, le parti stabiliscono che il requisito dell'incrementalità dei risultati verrà valutato con riferimento ai risultati registrati nell'anno precedente a quello di riferimento.



---

## WELFARE/DETASSAZIONE

Le parti convengono, ai sensi della normativa vigente, nonché con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati fra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno (risultati dell'anno, rispetto ai risultati dell'anno precedente).



---

Il periodo congruo di riferimento ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 208 del 2015 per il PDR è così definito:

Parametri 2021 -> valutazione incremento rispetto al 2020 -> erogazione del premio nel 2022

L'obiettivo si considera raggiunto, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, secondo quanto previsto dalle indicazioni di cui alla Circolare n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29/03/2018 della Agenzia delle Entrate, se nell'arco del periodo congruo così come sopra identificato si realizzi alternativamente almeno uno dei tre parametri pocanzi definiti.

L'azienda darà applicazione a tale regime, ricorrendone i requisiti, anche all'acconto erogato (giugno 2021) secondo i termini e le modalità di prassi definite dalle Circolari sopra richiamate.



---

Il periodo congruo di riferimento ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. per il premio di risultato è il periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2021, per il primo anno; 1 settembre 2021 – 31 agosto 2022, per il secondo anno, 1 settembre 2022 – 31 agosto 2023, per il terzo anno. L'obiettivo si considera raggiunto, ai fini della applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, secondo quanto previsto dalle circolari nn. 28/E del 15/06/2016 5/E del 29 marzo 2018 dell'Agenzia delle Entrate, se nell'arco del periodo congruo definito dal presente accordo, si realizzi l'incremento di almeno uno dei parametri, alternativi fra loro, di redditività, qualità, efficienza, innovazione e fatturato richiamati nel presente accordo e che tale incremento possa essere verificato attraverso gli indicatori numerici definiti dalla presente dando luogo all'erogazione economica che verrà distribuita individualmente.



---

### **Detassazione/Welfare**

La maturazione del premio è subordinata al raggiungimento dei parametri riferiti agli indicatori qualità ed efficienza.

Le parti convengono, ai sensi della normativa vigente, nonché con riferimento alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinata al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati fra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno (risultati dell'anno, rispetto ai risultati dell'anno precedente).

Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del regime fiscale agevolato, è subordinata al riscontro, da parte della direzione aziendale, dei requisiti dettati dalla normativa fiscale pro tempore vigente e di una precisa corrispondenza tra i contenuti dell'intesa e le interpretazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate.



---

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto all'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, come specificate nelle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità degli indici del PDR.

In relazione alla cd "incrementalità" degli indicatori prevista nelle suddette circolari dell'Agenzia delle Entrate, le parti firmatarie il presente verbale di accordo convengono che rispetto agli indicatori di entrata nella FASE 1 tale requisito è da intendersi "come miglioramento di performance" declinata sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuno dei singoli indicatori.

A tal fine si specifica, in base alle previsioni delle circ. n. 28/E Ag. Entrate del 15 giugno 2016, paragrafo 1.2, che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori è pari ad un anno – risultato dell'anno fiscale corrente rispetto al risultato dell'anno fiscale precedente -, in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico:

- Erogazione 2021 – prestazione parametri 2020 – valutazione incremento su prestazioni parametri 2019
- Erogazione 2022 – prestazione parametri 2021 – valutazione incremento su prestazione parametri 2020

Le parti, sulla base di quanto previsto dall'Art. 1 comma 184 e comma 184bis della L. n. 208/2015, convengono di attribuire al singolo dipendente – al verificarsi dell'incrementalità degli indici del PDR come specificato nelle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 28/E del 15 giugno 2016 – la facoltà di scelta in relazione alla possibilità di ottenere quanto risultante dal PDR in danaro oppure in natura, sotto forma di beni, servizi e rimborsi spese, prevedendo a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di beni e servizi e rimborsi spese di cui all'at. 51 commi 2, 3 e 4 del TUIR.



---

Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del regime fiscale agevolato e la facoltà di esercizio del diritto di opzione sono subordinate al riscontro, da parte della direzione aziendale, dei requisiti dettati dalla normativa fiscale pro tempore vigente e di una precisa corrispondenza tra i contenuti dell'intesa e le interpretazioni emesse dall'AE.



---

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità di almeno uno dei 4 indicatori della FASE 1 del PDR – aventi funzione alternativa ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale di cui agli art. 1, commi da 182-191 L. n. 208/2015, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018. A tal fine si specifica, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate elencate nel presente punto, che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori alternativi della FASE 1 del PDR è pari ad un anno – risultato dell'anno fiscale corrente rispetto al risultato dell'anno fiscale precedente – in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico.



---

Con riferimento al regime fiscale e contributivo agevolato ai sensi della disciplina in materia di premi di produttività, l'azienda applicherà le agevolazioni fiscali e contributive nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente. AL riguardo, inoltre, le parti stabiliscono che il requisito della incrementalità dei risultati verrà valutato con riferimento ai risultati registrati nell'anno precedente a quello di riferimento.

Le parti convengono che, qualora si verificano le condizioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato, verrà data la possibilità al lavoratore di destinare tutto, o in parte, il premio maturato al fondo Arco o ad altri fondi di previdenza complementare cui il lavoratore sia iscritto. In tal caso il dipendente dovrà comunicare la volontà di convertire il valore della quota di premio entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno di riferimento del premio, secondo le misure prestabilite di Euro 50,00 o multipli. In caso di saldo inferiore alle misure convenute, l'operazione verrà annullata.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del regime fiscale e contributivo agevolato e la facoltà di esercizio del diritto di opzione sono subordinate al riscontro, da parte della direzione aziendale, dei requisiti dettati dalla normativa pro tempore vigente e di una precisa corrispondenza tra i contenuti dell'intesa e le interpretazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate.



---

Il Salario Variabile previsto dal Premio di Risultato (PDR) per sua natura, condivisa dalle Parti, è un Premio di Risultato di ammontare variabile la cui corresponsabione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Al Salario Variabile è applicabile la tassazione agevolata prevista dall'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015 e dal DM 25.03.2016 alle condizioni soggettive e oggettive previste dalle predette disposizioni e successive modifiche.

Con il predetto accordo si intende dare operatività alla possibilità per il lavoratore di optare, ai sensi e per gli effetti, di cui al comma 184 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, per la sostituzione in tutto o in parte, del Salario Variabile monetario, previsto dal PDR in somme e valori di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità di almeno uno dei n. 4 indicatori della Fase 1 del PDR – aventi funzione alternativa ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale di cui all'art. 1, commi da 182-191, L. n. 208/2015, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018.



---

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 208/2015, 232/2016 e del D.M. del 25 marzo 2016, nonché con riferimento alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati fra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno.



---

Le parti convengono, ai sensi della normativa vigente, nonché con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori, considerati fra loro alternativi.  
Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità sarà preso a base la media degli ultimi tre anni (risultati anni 2019 – 2020 – 2021).



---

## WELFARE/DETAZZAZIONE

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1, commi 182-190 L. n. 208/2015, nonché con riferimento alle indicazioni contenute nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori inseriti nella Fase 1, considerati tra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementabilità è pari ad un anno (risultati dell'anno rispetto ai risultati dell'anno precedente).

Convengono altresì che, qualora si verificano le condizioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato, verrà data la possibilità al lavoratore di destinare tutto, o in parte, il premio maturato alle iniziative di welfare predisposte dall'azienda e le suddette quote saranno corrisposte senza applicazione di oneri fiscali e contributivi.



---

Il Salario Variabile previsto dal Premio di risultato (PDR) per sua natura, condivisa dalle Parti, è un Premio di Risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Al Salario variabile è applicabile la tassazione agevolata prevista dall'art. 1, co. 182 della L. n. 208/2015 e dal DM 25.03.2016 alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle predette disposizioni e successive modifiche.

Con il predetto accordo si intende dare operatività alla possibilità per il lavoratore di optare, ai sensi e per gli effetti, di cui al comma 184 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, per la sostituzione in tutto o in parte del Salario Variabile monetario, previsto dal PDR in somme e valori di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le parti convengono che, qualora si riscontrino le condizioni per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 commi 182 – 190 L. n. 208/2015, come specificate nelle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, se ne darà applicazione al verificarsi dell'incrementalità degli indici PDR.

A tal fine si specifica, in base alle previsioni della circ. n. 28/e Ag. Entrate del 15 giugno 2016, paragrafo 1.2., che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori è pari ad un anno (risultato dell'anno corrente rispetto al risultato dell'anno precedente) in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico:

*Erogazione 2023 – prestazione parametri 2022 – valutazione incremento su prestazione parametri 2021*

*Erogazione 2024 – prestazione parametri 2023 – valutazione incremento su prestazione parametri 2022*

*Erogazione 2025 – prestazione parametri 2024 – valutazione incremento su prestazione parametri 2023*



---

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1 commi 182-190 L. n. 208/2015, nonché con riferimento alle indicazioni contenute nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018, che l'applicazione del regime fiscale agevolato, è subordinato al miglioramento anche di uno solo degli indicatori inseriti nella Fase 1, considerati fra loro alternativi.

Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità è pari ad un anno (risultati dell'anno, rispetto ai risultati dell'anno precedente).



---

Il Salario Variabile previsto dal Premio di Partecipazione per sua natura, condivisa dalle Parti, è un premio di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Al Salario Variabile è applicata la tassazione agevolata prevista dall'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015 e dal DM 25/03/2016 alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle predette disposizioni e successive modifiche.



---

Il Premio di Partecipazione è omnicomprensivo e non avrà pertanto alcuna ulteriore incidenza su nessun altro istituto contrattuale o di Legge, in quanto la stessa incidenza è già stata considerata nel determinare gli importi del Premio medesimo; esso è altresì già comprensivo anche dell'incidenza del TFR.



---

Ai trattamenti oggetto della presente intesa verranno applicate, se ne ricorreranno i requisiti, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1 comma 182 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 alle condizioni previste dalle disposizioni fiscali pro tempore vigenti e delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine si precisa, ai sensi della circolare n. 5/2018 dell'AE, che sarà verificato il miglioramento annuale (1 gennaio – 31 dicembre) dell'andamento di almeno uno dei 4 indicatori previsti dal presente accordo, tra loro alternativi, rispetto al risultato conseguito nell'anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) quello di maturazione.



---

Il periodo congruo di riferimento ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 208 del 2015 per il PDR è così definito:

Parametri 2021: valutazione incremento su 2020

Parametri 2022: valutazione incremento su 2021

Parametri 2023: valutazione incremento su 2023

L'obiettivo si considera raggiunto, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, secondo quanto previsto dalle indicazioni di cui alla Circolare n. 28/E del 15.06.2016 e n. 5/E del 29.03.2018 dell'Agenzia delle Entrate, se nell'arco del periodo congruo così come sopra definito si realizzi alternativamente almeno uno dei parametri di redditività, efficienza e produttività, dando luogo alla erogazione economica che verrà distribuita individualmente.



---

#### Applicazione del regime di tassazione agevolata

Il periodo congruo di riferimento ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 208 del 2015 per il Pdr è così definito:

- Parametri 2022 -> valutazione incremento su 2021 -> pagamento luglio 2023

L'obiettivo si considera raggiunto, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, secondo quanto previsto dalle indicazioni di cui alle Circolari n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29/03/2018 della Agenzia delle Entrate, se nell'arco del periodo congruo così come sopra definito si realizzi alternativamente almeno uno dei parametri di produttività, qualità e sicurezza, dando luogo alla erogazione economica che verrà distribuita individualmente.



---

### **Applicazione del regime di tassazione agevolata**

Così determinato il valore comunque erogabile, la Società applicherà il regime di tassazione agevolata ai sensi di quanto previsto all'art. 1 co. 182 – 191 legge n. 208/2015, ricorrendone i requisiti oltre specificati, sulla base dell'andamento dei seguenti parametri di (a) redditività, (b) produttività media e (c) tempi di consegna medi, alternativi fra loro.

a) Redditività Rega Beloit Italy Spa=  $MOL/Fatturato * 100$

b) Produttività media = media matematica semplice annua tra i risultati delle 2 B.U., così calcolata: efficacia della produzione [Air moving Ore standard da ciclo produttivo/ore di presenza (incluso indiretti) effettuate] + Produttività [Climate: Ore standard da ciclo produttivo/ore dichiarate di produzione in linea] /2.

c) Tempi di consegna media = media matematica semplice tra i risultati delle 2 B.U.

Il periodo congruo di riferimento ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 208 del 2015 per il PDR è così definito:

- Parametri 2022 -> valutazione incremento rispetto al 2021 -> erogazione del premio nel 2023
- Parametri 2023 -> valutazione incremento rispetto al 2022 -> erogazione del premio nel 2024

Resta inteso che tali parametri rilevano unicamente ai fini della definizione del regime fiscale applicabile, non determinando alcun tipo di trattamento economico aggiuntivo.



---

(...) si specifica, in riferimento alle previsioni delle circolari dell'Agenzia delle Entrate elencate nel presente punto, che il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità degli indicatori alternativi della FASE 1 del PDR è pari ad un anno – risultato dell'anno fiscale corrente rispetto al risultato dell'anno fiscale precedente – in coerenza con le modalità di maturazione del valore economico:

- Erogazione 2024 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2023 vs 2022
- Erogazione 2025 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2024 vs 2023
- Erogazione 2026 – valutazione incremento risultati raggiunti dai parametri 2025 vs 2024

In relazione alla cd "incrementalità" degli indicatori prevista nelle suddette circolari dell'Agenzia delle Entrate, le basi firmatarie il presente verbale di accordo convergono che rispetto agli indicatori di entrata della Fase 1 tale requisito è da intendersi "come miglioramento di performance" declinata sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuno dei singoli indicatori.